

Risposta n. 23/2026

***OGGETTO: Fusione – affrancamento ex artt. 172, co. 10-bis, e 176, co. 2-ter, del
TUIR – affrancamento straordinario ex art. 14 del decreto legislativo n.
192 del 2024 – riserva in sospensione d'imposta – non applicazione –
assenza presupposti***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA s.a.s. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere all'affrancamento, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, "Affrancamento"), di una riserva originata a seguito del riallineamento fiscale di una differenza di fusione imputata ad avviamento.

L'Istante rappresenta di aver incorporato, attraverso un'operazione di fusione *ex articolo 172* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), BETA s.n.c. (di seguito, "Incorporata").

A seguito di tale operazione, l'Istante dichiara di aver effettuato un aumento del capitale sociale maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'Incorporata, sulla base del suo valore economico. Di conseguenza, si è generata una differenza di fusione che - secondo la ricostruzione dell'Istante - è stata imputata ad avviamento e il cui maggior valore è stato riconosciuto fiscalmente per effetto dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR.

L'Istante ritiene che, in caso di futura riduzione del capitale sociale, per la parte riferita al maggior valore economico dell'Incorporata rispetto al suo valore contabile, la distribuzione ai soci sarebbe tassata in capo alla società come distribuzione di utili *ex articolo 47 del TUIR, "essendo di fatto una riserva in sospensione d'imposta".*

A fronte di ciò, l'Istante dichiara di aver versato, in data [...], la prima delle 4 rate previste ai fini della liquidazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, come disposto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024, e che indicherà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 l'ammontare del capitale sociale in sospensione d'imposta e della relativa imposta sostitutiva oggetto di Affrancamento.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante chiede conferma della *"possibilità di affrancare tale parte del capitale sociale in sospensione d'imposta".*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che "[p]ossano essere oggetto di affrancamento, anche se imputate al capitale sociale, tutte le riserve che, in caso di distribuzione ai soci, vengono tassate in capo alla società".

Sul punto, l'Istante evidenzia che, in base a quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2025 (di seguito, "DM 27 giugno 2025"), non emerge alcuna preclusione.

Inoltre, l'Istante rappresenta che la riserva per la quale intende procedere all'Affrancamento, era presente sia nel bilancio relativo all'esercizio 2023 che in quello relativo all'esercizio 2024, coerentemente con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che con la presente risposta si esprime esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente al quesito formulato. Esso è reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza ed esaustività e non implica né presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.

È altresì esclusa dall'ambito del presente parere ogni valutazione in ordine alla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e alla genesi qualitativa e/o quantitativa della differenza di fusione imputata ad avviamento, nonché, in generale, alle informazioni fornite in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, si evidenzia che restano comunque escluse dalla presente indagine le diverse e ulteriori operazioni che l'Istante ha posto o intenderà porre in essere, in relazione alle quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sugli aspetti sopra indicati, anche ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Nel caso in esame, l'Istante rappresenta che, a seguito di una fusione per incorporazione effettuata nel [...] (di seguito, "Fusione"), si sarebbe generata una differenza di fusione imputata ad avviamento, il cui (maggior) valore - a sua volta - sarebbe stato affrancato fiscalmente *ex articolo 172, comma 10-bis, del TUIR*, in base al quale "*[i]l regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni*".

Il richiamato articolo 176, comma 2-ter, del TUIR (nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 12 del d.lgs. n. 192 del 2024 e dunque applicabile al periodo d'imposta in cui è stata attuata la fusione rappresentata) disponeva che "*[i]n luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività*

produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro [...]".

Dal tenore letterale della norma, nonché dai documenti di prassi (che hanno fornito indicazioni operative sull'applicazione della disciplina di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR - *cfr.* circolare n. 57/E del 25 settembre 2008), non emerge alcuna previsione circa l'apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta sulle poste di patrimonio netto dell'incorporante, in contropartita all'importo corrispondente ai maggiori valori iscritti in bilancio rispetto ai valori fiscali e oggetto di riallineamento ex articoli 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR.

Ciò posto, occorre ricordare che l'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 (invocato dall'Istante), stabilisce, al comma 1, che "[i] saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. [...]".

L'articolo 2, comma 2, del DM 27 giugno 2025, nel definire l'ambito di applicazione del riportato articolo 14, precisa che "[p]ossono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:

a) i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d'imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;

b) i fondi o le altre riserve in sospensione d'imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244".

La relazione illustrativa al suddetto DM 27 giugno 2025, con riferimento al riportato comma 2, fornisce, poi, un elenco esemplificativo dei "saldi attivi di rivalutazione iscritti in un'apposita riserva - o imputati a capitale sociale o fondo di dotazione" e dei "fondi o le altre riserve" che possono essere oggetto di Affrancamento, specificando, comunque, che deve trattarsi di poste di patrimonio netto soggette al regime di sospensione fiscale (*i.e.*, le riserve in regime di sospensione d'imposta cd. "moderato" o cd. "radicale"): la stessa relazione chiarisce poi che "[...] non possono essere oggetto dell'affrancamento straordinario le riserve che non presentano le caratteristiche individuate nelle sopra citate lettere a) e b) [...]".

Ciò posto, con riferimento al caso rappresentato in istanza, si ritiene che l'affrancamento eseguito a seguito di una fusione ai sensi degli articoli 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter del TUIR non comporti né implichî, ai fini della sua efficacia, la contestuale apposizione di alcun vincolo di sospensione di imposta sulle voci del patrimonio netto della società incorporante, in contropartita ai maggiori valori riallineati. Di conseguenza, nella fattispecie descritta dall'Istante non trova applicazione il regime di Affrancamento in mancanza di poste di patrimonio netto soggette al regime

di sospensione d'imposta secondo quanto richiesto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)